

PS10651 - IMPRENDO ITALIA

Provvedimento n. 26756

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. (di seguito, anche "Imprendo Italia") e IMPRENDO Ltd (di seguito, anche "Imprendo"), in qualità di professionisti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo.

Dalla visura camerale risulta che IMPRENDO ITALIA S.r.l.s., società attiva nella promozione pubblicitaria di siti *web* e nella consulenza aziendale, ha iniziato la propria attività in data 10 febbraio 2016; allo stato, pertanto, non risulta pubblicato alcun bilancio.

IMPRENDO Ltd, società con sede a Malta, gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito internet <http://www.elencoimpreseitaliane.it> in cui è inserito, tra l'altro, un *database* contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese anche le microimprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*, del Codice del Consumo. Non sono disponibili i dati di bilancio del professionista, in quanto lo stesso non ha fornito alcuna risposta alla richiesta di informazioni, né ha in alcun modo partecipato al procedimento.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. La pratica commerciale oggetto di contestazione consiste nell'invio alle imprese destinatarie di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato che, per le sue caratteristiche grafiche e di contenuto, dissimula la propria natura promozionale di servizio pubblicitario *on line* sul sito internet www.elencoimpreseitaliane.it, presentandosi, anche a causa della tempistica di inoltro, come un pagamento dovuto entro una precisa scadenza ai fini dell'assolvimento di obblighi previsti ai sensi di legge. In tal modo il professionista ottiene una inconsapevole sottoscrizione da parte delle imprese di un abbonamento a pagamento ad un servizio di pubblicità aziendale via *internet*.

3. In particolare, sulla base di quanto evidenziato nelle numerose richieste di intervento pervenute a decorrere da ottobre 2016 da parte della Camera di Commercio di Firenze, da parte di alcune imprese e microimprese ex articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*, del Codice del Consumo, attive in Italia, nonché degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. ha inviato a numerose imprese e microimprese, localizzate in diverse Regioni italiane, un bollettino postale precompilato finalizzato ad eseguire un pagamento di un importo attualmente pari a 309,78 euro, a decorrere dall'ottobre 2016.

L'invio di tale bollettino avviene a seguito dell'iscrizione o in un periodo temporale immediatamente successivo all'iscrizione o annotazione di tali imprese nel registro delle imprese, ossia quando esse hanno consapevolezza di dover assolvere agli obblighi camerali previsti dalla legge in favore della competente CCIAA (di seguito, anche CCIAA).

4. I destinatari di tale bollettino sono rappresentati per lo più da imprese che presentano i requisiti economici e dimensionali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*, del Codice del Consumo.

5. La proposta commerciale oggetto di contestazione viene in particolare inviata mediante uno stampato contenente il citato bollettino postale precompilato.

Nel margine sinistro dello stampato è riportata la locuzione "Adesione N." seguita da un numero identificativo per ogni singola impresa destinataria del bollettino postale.

6. Nella parte destra dello stampato, con caratteri minuti, è indicato quanto segue: "A tutti gli iscritti a CCIAA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura si propone l'adesione alla nostra piattaforma per usufruire di tutti i suoi vantaggi, totalmente detraibili a fini fiscali". Di seguito è precisato, in particolare, che "L'adesione ha validità di mesi dodici. Per un corretto inserimento dei dati, invitiamo a controllarli e comunicare eventuali variazioni o cancellazioni tramite il modulo contatti presente sulla piattaforma. La piattaforma è gestita da Imprendo Ltd [...] Tutti i pagamenti verranno effettuati alla Imprendo Italia Srls su specifica autorizzazione della Imprendo LTD".

E' inoltre indicato che "In alternativa al bollettino di conto corrente postale allegato, è possibile pagare a mezzo bonifico alle coordinate sotto riportate, inserendo come causale il numero di adesione. CODICE IBAN: IT3020760115000001031814872 SWIFT: BPP ITRRXX".

In allegato è quindi prodotto un bollettino postale precompilato "*intestato a IMPRENDO ITALIA*", con evidenziata sulla destra la data di "*scadenza*" specifica per ogni impresa destinataria della comunicazione commerciale. Nel bollettino sono indicati tutti i riferimenti principali dell'impresa destinataria, inclusa la denominazione sociale, l'indirizzo completo della sede sociale e la partita IVA.

7. Solo nella parte retrostante dello stampato, contenente le condizioni generali di contratto – riportate con evidenza grafica ancor più ridotta – viene chiarito che è proposto l'inserimento nella "*piattaforma web www.elencoimpreseitaliane.it [...] gestita da Imprendo Ltd*" di dati informativi dell'impresa contraente, al fine di consentire un'immediata e pronta visibilità commerciale e accesso a numerosi e potenziali clienti.

8. La facoltà di recesso prevista in favore delle microimprese, inoltre, non viene in alcun modo menzionata sullo stampato di offerta promozionale di tali professionisti, risultando indicata esclusivamente nelle condizioni generali di contratto. Tra queste ultime è infatti prevista la facoltà per le imprese di esercitare il diritto di recesso entro "*dieci giorni a mezzo raccomandata AR*".

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

9. In relazione alle condotte sopra descritte, è stato comunicato in data 28 marzo 2017 a IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. e in data 3 aprile 2017 ad IMPRENDO Ltd l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10651 per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

10. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'idoneità delle condotte commerciali delle Parti ad esercitare un indebito condizionamento sui destinatari, lasciando loro presumere che l'invio postale provenga da una CCIAA o da una Pubblica Amministrazione, inducendoli a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto, che non avrebbero altrimenti acquistato. In particolare, le imprese destinatarie procederebbero ad attivarsi al pagamento dell'importo richiesto sulla scorta del timore di violare precisi obblighi legali connessi alla necessaria inclusione dei loro dati aziendali in un registro tenuto da un Ente pubblico.

Inoltre, le specifiche modalità impiegate dai professionisti per promuovere la proposta commerciale di cui trattasi ostacolerebbero l'esercizio del diritto di recesso, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale e la tempistica prevista per esercitare tale diritto impedisce alle imprese e microimprese destinatarie di avvalersi del diritto medesimo.

11. Ai professionisti, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, in merito, tra l'altro, a: i) i criteri con cui sono stati individuati i termini evidenziati nella lettera entro cui le microimprese italiane dovrebbero effettuare il versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato; ii) i criteri con cui sono state selezionate le imprese e le microimprese italiane a cui è stata inviata l'offerta del professionista; iii) le fonti informative impiegate dalle Parti al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese contattate; iv) il numero, l'elenco e l'attività economica delle imprese italiane che hanno sottoscritto la proposta commerciale, precisando la data dell'abbonamento annuale alla banca dati on line dall'inizio dell'attività delle Parti a tutt'oggi; v) le imprese che hanno pagato il servizio dall'inizio dell'attività ad oggi; vi) le imprese a cui è stato concesso il recesso a seguito della richiesta da loro presentata in tal senso; vii) le modalità concrete con cui le imprese hanno potuto concretamente esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto.

12. La data di conclusione della fase istruttorio è stata comunicata il 7 luglio 2017 a IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. ed il 17 luglio 2017 ad IMPRENDO Ltd ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento, e sono state confermate le contestazioni nei confronti di entrambe le società citate, in particolare ipotizzando, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

2) Le evidenze acquisite

13. Dai documenti in atti emerge che la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è svolta congiuntamente da IMPRENDO Ltd e da IMPRENDO ITALIA S.r.l.s..

In particolare, IMPRENDO Ltd - oltre a gestire la piattaforma telematica¹ e a curare la formazione della banca dati² - è responsabile della proposta commerciale formulata alle imprese destinatarie.³

IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. è invece il destinatario dei pagamenti da parte delle imprese "*su specifica autorizzazione della Imprendo Ltd*"⁴ e, per sua esplicita ammissione, svolge la attività di *mailing*, che si sostanzia nell'invio alle imprese del territorio italiano della comunicazione sopra descritta, con proposta di iscrizione al suddetto portale⁵.

¹ [Cfr. art. 1 "Condizioni Generali di Contratto": "*La piattaforma web www.elencoimpreseitaliane.it ... è gestita da Imprendo Ltd*".]

² [Cfr. art. 2 "Condizioni Generali di Contratto": "*Imprendo [Ltd] formerà una banca dati centrale*".]

³ [Cfr. art. 3 "Con la presente proposta, Imprendo [Ltd] offre l'opportunità di adesione alla piattaforma" e art. 8 "Il presenta contratto è disciplinato dalla legge maltese" delle "Condizioni Generali di Contratto".]

⁴ [Cfr. quanto riportato nelle informazioni allegate alla trasmissione del bollettino di conto corrente.]

14. In merito alla natura dei destinatari della pratica realizzata dalle Parti, va chiarito che i professionisti pongono in essere indistintamente la pratica commerciale descritta al punto II nei confronti di imprese di medie, piccole e micro dimensioni. La presenza di microimprese tra i destinatari della pratica commerciale in questione trova conforto nei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio⁶.

15. È emerso, inoltre, che IMPRENDO ITALIA S.r.l.s., a decorrere dall'ottobre 2016 fino ad almeno giugno 2017, ha diffuso a imprese italiane di cui erano stati previamente raccolti i dati la comunicazione commerciale contestata in sede di avvio del procedimento, consistente in uno stampato e un bollettino postale precompilato finalizzato a un pagamento di un importo attualmente pari a 309,78 euro.

16. Occorre sottolineare come dal punto di vista temporale la trasmissione del bollettino postale in questione è avvenuto via posta sempre successivamente all'iscrizione o annotazione delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel registro delle imprese e, dunque, a imprese consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito anche CCIAA).

17. Il pagamento dell'importo richiesto da parte dell'impresa destinataria di volta in volta considerata è finalizzato all'inserimento dei dati dell'impresa in uno spazio pubblicitario sul portale web multimediale di IMPRENDO LTD, dove l'account dell'impresa viene inserito all'interno della banca dati telematica presente nel sito internet "<http://www.elencoimpreseitaliane.it>".

L'iscrizione al citato portale *web* ha un vincolo di durata annuale, decorrente dall'attivazione del servizio. Tale attivazione si instaura "in via automatica" dall'avvenuta conoscenza da parte del professionista dell'effettivo versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato.

18. La proposta commerciale dei professionisti omette, tuttavia, una descrizione chiara del servizio di abbonamento proposto a titolo oneroso alle imprese destinatarie.

19. Con riferimento alle concrete modalità di esercizio del diritto di recesso, da quanto si evince dalla documentazione in atti con specifico riferimento alle informazioni contenute nelle condizioni generali di contratto apposte sul retro della comunicazione commerciale contestata (articolo 5), le imprese possono esercitare tale facoltà entro dieci giorni dalla data riportata sulla proposta contrattuale e, comunque, non oltre la data di attivazione del servizio sul sito *web* citato inviando raccomandata con ricevuta di ritorno a IMPRENDO Ltd, 2nd floor Tower Business Centre Tower street, Swatar – MALTA.

20. Da rilievi effettuati sul sito del professionista, alla data del 13 dicembre 2016, risultano iscritte all'interno della banca telematica citata ben 470.472 imprese localizzate in tutte le Regioni italiane.⁷ Per ogni versamento eseguito tramite il bollettino postale precompilato, il pagamento previsto è pari a 309,78 euro.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti.

21. In data 28 luglio 2017 IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. ha presentato le proprie memorie conclusive in cui, in sintesi, è rilevato quanto segue. È osservato che la pratica contestata nel procedimento in esame non rientrerebbe nella "*casistica in materia di pubblicità ingannevole*", né potrebbe ravvisarsi nella condotta attuata dal professionista gli elementi idonei a integrare il reato di truffa. Viene inoltre osservato che la circostanza per cui la condotta contestata sarebbe stata attuata nei confronti delle imprese neo-iscritte risponderebbe ad una "*strategia commerciale*" consistente nel proporre un servizio utile per la loro immediata visibilità e maggiore pubblicizzazione dei relativi servizi e prodotti offerti dalle suddette imprese destinatarie della proposta commerciale.

22. IMPRENDO Ltd non ha presentato alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

23. In via del tutto preliminare occorre osservare che la condotta in esame - imputabile alle società IMPRENDO Ltd e IMPRENDO ITALIA S.r.l.s.⁸ - è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di piccola e media dimensione ivi incluse le microimprese poiché, dall'esame della documentazione in atti,⁹ nonché dal tipo di condotta prestata dai professionisti nel caso di specie, risulta che la pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d-bis, del Codice del Consumo¹⁰.

24. Nel merito si osserva che i professionisti imperniano la loro attività commerciale su un elemento centrale, costituito dal fatto che le imprese di nuova costituzione, che hanno recentemente assolto ai propri obblighi di iscrizione o

⁵ [Cfr. memoria di IMPRENDO ITALIA S.r.l.s., pervenuta in data 28 luglio 2017.]

⁶ [Cfr. doc. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.]

⁷ [Cfr. doc. 15]

⁸ [Cfr. punto 15 del presente provvedimento.]

⁹ [Cfr. doc. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.]

¹⁰ [L'art. 18, comma 1, lettera d-bis, del Codice del Consumo definisce le microimprese come "entità, società o associazioni che, prescindendo dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'art. 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003".]

annotazione nel Registro delle imprese, sono consapevoli degli obblighi camerali previsti ai sensi di legge, che possono venire in rilievo con riferimento all'inclusione dei propri dati aziendali nel registro pubblico in questione.

25. IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. nello svolgimento della propria attività aziendale, al fine di conseguire il proprio *business* invia alle imprese neocostituite una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato successivamente all'assolvimento da parte delle stesse dell'obbligo di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese. Al riguardo si sottolinea come la natura commerciale di tale proposta commerciale non sia palese.

26. Occorre rilevare che la pratica commerciale posta in essere dai professionisti è idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie, comprimendone la libertà di scelta fino al punto di assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Depongono in tal senso, in particolare, numerosi elementi quali, in primo luogo, l'impostazione grafica con cui tale comunicazione commerciale è presentata, nella quale giocano un ruolo predominante sia l'espressione "adesione", seguito da un numero specifico per ogni impresa destinataria del bollettino postale, sia la marginalizzazione dei dati informativi del reale offerente.

27. Un altro elemento è costituito dalla presenza di un bollettino postale con dati precompilati afferenti l'impresa destinataria, incluso il codice fiscale o partita IVA, con l'importo da versare pari a 309,78 euro e la "scadenza" entro cui effettuare detto versamento con la relativa data specifica per ogni impresa contattata, malgrado queste ultime non avessero avuto in precedenza alcun contatto con i professionisti e non avessero richiesto alcun servizio pubblicitario.

Ultimo elemento che depone nel senso sopra evidenziato è la sostanziale assenza di informazioni circa le caratteristiche del servizio realmente fornito.

28. Tali caratteristiche inducono le imprese a ritenere che il versamento dell'importo indicato nel bollettino - pari a 309,78 euro - ha per le imprese destinatarie carattere di adempimento obbligatorio, sicché le stesse sono indebitamente portate a pagare l'importo richiesto al fine di non incorrere in eventuali conseguenze connesse all'inadempimento.

29. Alla luce dunque di quanto sin qui esposto, l'espedito dell'invio della comunicazione commerciale sopra descritta, inattesa e non richiesta, è suscettibile di realizzare un indebito condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, integrando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

30. Con le modalità sopra descritte, che includono la trasmissione di un bollettino postale precompilato, si determina una richiesta immediata di pagamento per un servizio non richiesto, il che configura una pratica aggressiva ex se ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

31. Il carattere aggressivo della pratica è inoltre ulteriormente integrato dal fatto che i professionisti assumono una condotta potenzialmente idonea a neutralizzare l'esercizio del diritto di recesso concesso contrattualmente alle imprese.

In ragione infatti del tipo e della natura dell'attività prestata dal professionista e dello mezzo mediante il quale tale attività viene erogata, l'esercizio di tale facoltà è sostanzialmente ostacolato. Il diritto di recesso, infatti, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, potrebbe essere utilmente esercitato solo qualora la relativa richiesta fosse inoltrata prima dell'attivazione della pagina informatica. In virtù del fatto che il professionista che gestisce il sito *web* citato è in grado di prestare il servizio di natura informatica a favore delle imprese destinatarie quasi contestualmente alla ricezione del pagamento della somma indicata nel bollettino, il meccanismo sopra descritto impedisce, di fatto, che le imprese possano sostanzialmente avvalersi della facoltà di ripensamento.

32. In conclusione, si ritiene che la condotta tenuta da IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. e IMPRENDO Ltd violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

Si ravvisa in particolare la contrarietà alla diligenza professionale di tale condotta nelle specifiche modalità con cui è realizzata e veicolata la propria comunicazione commerciale sia dal punto di vista grafico che temporale, che costituiscono espedienti di cui i professionisti si avvalgono per condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie di tale comunicazione, inducendole ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto si evidenzia che IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. risulta aver iniziato la propria attività in data 10 febbraio 2016 e che, allo stato, non risulta pubblicato alcun bilancio. Anche con riguardo a IMPRENDO LTD non si dispone dei dati di bilancio, in quanto il professionista non ha fornito alcuna risposta alla richiesta di informazioni, né ha in alcun modo partecipato al procedimento.

Il volume di attività riferibile alla pratica commerciale sopra descritta può essere orientativamente stimato in circa 146 milioni di euro, moltiplicando il numero di imprese iscritte nel *database* presente sul sito internet www.elencoimpreseitaliane.it al 4 settembre 2017 per l'importo unitario preteso per ogni iscrizione.

35. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione sul territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto nello svolgimento della propria attività all'interno della banca telematica di cui al sito internet suddetto sono state iscritte numerose imprese con sede in diverse Regioni italiane.

36. La gravità della pratica è da valutare, infine, prendendo in considerazione il mezzo utilizzato per trasmettere la comunicazione commerciale alle imprese, costituito da una comunicazione postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le modalità insidiose di sottoscrizione dell'abbonamento annuale, nonché il significativo pregiudizio economico che discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto conto delle ridotte dimensioni economico-finanziarie delle imprese e microimprese e del fatto che le stesse, nella maggior parte dei casi, hanno appena intrapreso la propria attività d'impresa iscrivendosi alla competente Camera di Commercio nel momento in cui ricevono la comunicazione inviata da IMPRENDO ITALIA S.r.l.s..

37. In merito alla durata della violazione, si osserva che dagli elementi disponibili acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale realizzata da IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. e IMPRENDO Ltd è stata posta in essere a decorrere dall'ottobre 2016¹¹ sino ad almeno il giugno 2017.¹²

38. Sulla base di tali elementi si ritiene quindi di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. nella misura di 70.000 € (settantamila euro).

Si ritiene inoltre di determinare, sulla base dei medesimi elementi considerati, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a IMPRENDO Ltd nella misura di 70.000 € (settantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l'invio non richiesto di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato con cui eseguire un versamento di importo pari a 309,78 euro;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. e IMPRENDO Ltd, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società IMPRENDO ITALIA S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 € (settantamila euro);

c) di irrogare alla società IMPRENDO Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 € (settantamila euro).

Per i Professionisti aventi sede legale in Italia, la sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per i professionisti aventi sede legale in uno Stato estero, la sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

¹¹ [Cfr. doc. n. 1.]

¹² [Cfr. doc. n. 12.]

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella